



Ordinanza n° 34/2021

STR. 6
Proposta n° 35/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE SPERIMENTALE ZONA TRAFFICO LIMITATO (ZTL) NELLA LOCALITA' MOREGALLO - SINO AL 30/9/21

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 108 del 28/7/21 avente ad oggetto "istituzione Z.T.L. in località Moregallo";

CONSTATATO che nella delibera di G.C. n. 108/21 viene disposto di istituire una ZTL in località Moregallo sino al 30/9/21 così come di seguito indicato:

- 1) Di istituire una Zona a Traffico Limitato - ZTL - nella località Moregallo di Mandello del Lario dallo, imbocco della SP583 sino al termine della via Moregallo/Moregge sino al 30 settembre 2021;
- 2) Di vietare l'accesso ai veicoli che non siano diretti alle attività di somministrazione alimenti e bevande, alle attività di cava materiali inerti con sede produttiva nella località stessa ed al litorale, a patto che i veicoli di privati sostino esclusivamente negli appositi spazi pubblici o privati presenti nella località e che non siano lasciati in zone ove non è consentita la sosta;
- 3) Di consentire l'accesso ai soli veicoli intestati a residenti anagraficamente nella località Moregallo o che siano intestati ai possessori di edifici nella località Moregallo oltre ai veicoli di coloro che devono recarsi all'interno delle proprietà private di residenti o possessori di edifici nella località Moregallo;
- 4) Di attivare non appena possibile la fase di esercizio del sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL mediante sistemi omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 5) Di disporre che le attività economiche (esercizi pubblici, d'intrattenimento e cave), i residenti anagraficamente ed i possessori di edifici nella località Moregallo comunichino alla polizia locale i numeri di targa dei veicoli ricoverati all'interno delle proprie aree private di sosta (anche degli ospiti) per i controlli necessari;
- 6) Di prevedere l'obbligo di pagamento di Euro 5,00 per un periodo massimo di permanenza nell'area non superiore a 8 - a partire dall'ora d'ingresso nell'area - per ogni veicolo che non si rechi in una delle aree private di cui al punto 5) nella ZTL;

PRESO atto che per Z.T.L. - zona a traffico limitato - si deve intendere ciò che viene definito dall'art. 3 comma 1 punto 54) del codice della strada (C.D.S.) - D.L.vo 30/4/1992 n. 285 s.m.i. - che recita: "ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";

RILEVATO che l'art. 7 comma 9 e 9-bis del citato C.D.S. recitano:

"9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta... omissis... I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un 21 anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. (comma inserito dall'art. 1, c. 103, legge 30.12.2018 n. 145)";

RAVVISATA la necessità di adottare il provvedimento volto a dare attuazione a quanto disposto con delibera di G.C. 108/21 e dettagliatamente definito come più sopra individuato;

VISTI gli artt. 5-3°, 6, 7 delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.L. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le "linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 5050 del 28/6/2019;

VISTO il DPR 22/6/1999 n. 250 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 1 comma 1133-bis della L. 15/5/1997 n. 127";

VISTO l'art. 107/5° del D.L.vo 18/8/2000 n° 267 e s.m.i.

ORDINA

Per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1) Istituire una Z.T.L. - zona a traffico limitato – così come individuata dall'art. 3 comma 1 punto 54) del D.L.vo 30/4/1992 n. 285 s.m.i. - C.D.S - nella località Moregallo (a partire dall'imbocco della SP583 sino al termine della via Moregallo/Moregge) sino al 30/9/21 con valenza per tutte le 24 ore, senza distinzione tra i giorni della settimana,
- 2) Vietare l'accesso ai veicoli che non siano diretti alle attività di somministrazione alimenti e bevande, alle attività di cava materiali inerti con sede produttiva nella località stessa ed al litorale, a patto che i veicoli di privati sostino esclusivamente negli appositi spazi pubblici o privati presenti nella località e che non siano lasciati in zone ove non è consentita la sosta,
- 3) Consentire l'accesso ai soli veicoli intestati a residenti anagraficamente nella località Moregallo o che siano intestati ai possessori di edifici nella località Moregallo oltre ai veicoli di coloro che devono recarsi all'interno delle proprietà private di residenti o possessori di edifici nella località Moregallo,
- 4) Disporre che le attività economiche (esercizi pubblici, d'intrattenimento e cave), i residenti anagraficamente ed i possessori di edifici nella località Moregallo comunichino alla polizia locale i numeri di targa dei veicoli ricoverati all'interno delle proprie aree private di sosta (anche degli ospiti) per i controlli necessari,
- 5) Attivare, non appena possibile, la fase di esercizio del sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL mediane sistemi omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
- 6) Prevedere l'obbligo di pagamento di Euro 5,00 per un periodo massimo di permanenza nell'area non superiore a 8 ore - a partire dall'ora d'ingresso nell'area - per ogni veicolo che non si rechi in una delle aree private di cui al punto 4) nella ZTL;

In deroga a quanto riportato sopra è consentito altresì il transito e la sosta nell'area ZTL senza pagamento della tariffa a:

- a) Veicoli di servizio nell'ambito dei compiti d'istituto dei Corpi di Polizia Locale e Provinciale, delle forze di polizia dello Stato (CC-GdF-PdS- Penitenziaria) dei VV.FF. delle Forze Armate e degli altri corpi armati dello Stato, e di pubblico soccorso sanitario ed i veicoli utilizzati per il trasporto di farmaci/presidi salvavita (ossigenoterapia e simili),
- b) Mezzi per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade,
- c) Mezzi degli istituti di vigilanza privati al servizio delle attività economiche o dei residenti nell'area,
- d) Velocipedi, anche a pedalata assistita, e assimilati a tale categoria (monopattini),
- e) Veicoli adibiti ai trasporti funebri,
- f) Trenini turistici, attrazioni al seguito di eventi/cortei o altro transito temporaneo autorizzato,
- g) Altri veicoli autorizzati preventivamente dalla Polizia Locale con atto espresso rilasciato per particolari comprovate esigenze;
- h) Veicoli in uso ai medici in visita domiciliare,
- i) Veicoli al servizio di persone munite di apposito pass disabili di cui all'art. 188 del CDS e 381 del Reg. attuazione CDS,
- j) Carri recupero/attrezzi per necessità all'interno della ZTL,
- k) Veicoli per servizi di pubblica utilità destinati ad interventi su reti gas, elettriche, telefoniche,

idriche, postali o del comune di Mandello del Lario per servizi di manutenzione,

l) Scuolabus,

m) Taxi-NCC per accompagnare clienti,

n) Veicoli in uso ad ufficiali giudiziari e sostituti o dell'Autorità Giudiziaria nell'espletamento delle loro funzioni,

o) Veicoli della protezione civile per le attività d'istituto,

p) Veicoli in uso a cameramen, cronisti televisivi o delle testate giornalistiche per il tempo strettamente necessario ad effettuare le riprese televisive o interviste,

q) Veicoli a trazione elettrica o brida (art. 9-bis del CDS).

All'interno della ZTL, nelle aree pubbliche, la sosta dei veicoli che hanno pagato la tariffa è consentita solo negli appositi stalli dipinti al suolo o dove non vi sono espressi divieti e con le modalità indicate negli artt. 157 e 158 del CDS.

Il varco d'accesso automatico, munito di impianti di rilevazione dei veicoli che accedono alla ZTL, è uno solo ed è posto tra la SP583 e Via Moregallo.

Il varco con impianto di rilevazione automatico degli accessi e accertamento delle violazioni sarà attivato solo dopo avere ottenuto apposita e specifica autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del DPR 250/1999.

La gestione del varco sarà curata dalla polizia locale di concerto con la società incaricata di fornire l'impianto di rilevazione automatico.

Il personale di polizia stradale di cui all'art. 12 del CDS effettua controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza anche in assenza, inattività o blocco dell'impianto automatico di rilevazione dell'accesso.

Il pagamento della tariffa di € 5,00 per l'accesso alla ZTL dovrà essere effettuato da una delle apposite colonnine presenti all'interno dell'area, da effettuarsi entro 8 ORE dal transito sotto il varco elettronico d'accesso ed entro le ORE 23,59 pagando con le apposite applicazioni elettroniche diverse dalla colonnina.

La permanenza nella ZTL con il pagamento della tariffa di € 5,00 è concessa per un massimo di 8 ore a partire dall'ora di ingresso, senza possibilità di uscire dall'area ZTL nell'arco di queste 8 ore. Portare il veicolo fuori dalla ZTL nell'arco delle 8 ore comporterà, in caso di rientro nella ZTL, il nuovo pagamento della tariffa, considerando dunque il reingresso come nuovo accesso.

La comunicazione alla polizia locale degli estremi alfanumerici della targa dei veicoli ricoverati all'interno delle aree private di sosta (anche degli ospiti) - così come indicato dal punto 4) - deve essere effettuata entro le 24 ore successive all'accesso nella ZTL per consentire di escluderli dalla contestazione di violazioni.

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Locale, per quanto di propria competenza, provvederanno a fare apporre idonea segnaletica.

Secondo quanto disposto dagli artt. 3-4° e 5-3° della Legge 07.08.1990, n. 241, Responsabile del presente Procedimento è il Responsabile della Polizia Locale, Commissario, Mario Modica.

A norma dell'art. 3/4° della Legge 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/1971 al TAR Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio del comune.

Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio del comune.

L'inosservanza dei divieti contenuti nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. o altre se applicabili.

Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82⁄2005 e norme collegate

È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

Mandello del Lario, li 06-08-2021

Il RESPONSABILE DI STRUTTURA
MODICA MARIO FRANCO